



FONDAZIONE
TATARELLA

Dossier n. 6 / dicembre 2021

L'IMPORTANZA DELO STATO NAZIONALE

*Il caso della
Catalogna*

nazionefutura.it
fondazionegiuseppetarella.it



SINOSI

Il ruolo e l'assetto istituzionale della Catalogna sono argomenti di stretta attualità, in particolare dopo i fatti del 2017. Le richieste di maggiore autonomia, le mire indipendentiste, il rapporto con il governo di Madrid, sono temi delicati proprio nella loro importanza e complessità. In questo dossier, grazie al contributo di vari esperti italiani (professori universitari, giornalisti, intellettuali), si approfondisce l'importanza dello stato nazionale partendo dalle richieste di indipendenza catalana che appaiono sotto numerosi punti di vista illegittime sottolineando la differenza tra il concetto di autonomia e quello di indipendenza.

1. INTRODUZIONE STORICA

Il ruolo e l'assetto istituzionale della regione della Catalogna sono argomenti di stretta attualità, in particolare dopo i fatti del 2017. Le richieste di maggiore autonomia, le mire indipendentiste, il rapporto con il governo di Madrid sono temi delicati proprio nella loro importanza e complessità.

Prima di addentrarci nell'aspetto storico, è bene definire la differenza di fondo esistente tra il concetto di autonomia e di indipendenza. Con indipendenza si intende la «condizione di chi o di ciò che è indipendente», mentre per autonomia si intende, nell'ambito di enti e organi, la possibilità di «amministrarsi liberamente nel quadro di un organismo più vasto senza ingerenze altrui nella sfera di attività loro propria, sia pure sotto il controllo di organi che debbono garantire la legittimità dei loro atti». In tal senso vi sono vari tipi di autonomie:

“Una *a. normativa*, consistente nel diritto di emanare norme proprie; una *a. finanziaria*, come facoltà di stabilire da sé le entrate e le spese; una *a. di bilancio*, che comporta l'esistenza di un bilancio proprio; una *a. di gestione*, come facoltà di dirigere da sé la propria attività, almeno sotto l'aspetto tecnico. *A. locale*, quella che lo stato riconosce agli enti territoriali minori (comuni, province, regioni, detti essi stessi, correntemente, *a. locali*) e che comprende, oltre alle forme di autonomia comuni agli altri enti pubblici, anche la facoltà di adottare un indirizzo politico e amministrativo indipendente da quello dello stato e dei suoi organi centrali.”¹

Per la Comunità autonoma della Catalogna un conto è avere un'autonomia, un altro richiedere l'indipendenza. È fisiologico che all'interno degli stati nazionali esistano diverse identità, soprattutto se con tradizioni secolari come capita in molti paesi d'Europa. Un caso eclatante è quello italiano, in cui coesistono numerose identità locali che formano un'unica grande identità, ovvero quella nazionale. Il contesto spagnolo, pur con delle naturali differenze, è simile e le diverse tradizioni sono parte integrante di un grande insieme che contribuisce a definire la nazione spagnola.

Le ragioni storiche delle pretese indipendentiste catalane risalgono ai secoli scorsi, addirittura all'epoca romana quando, con la caduta dell'Impero nel V secolo, ci fu l'invasione dei Visigoti e successivamente delle popolazioni arabe. Queste ultime riuscirono a spingersi fino ai territori franchi, provocando la reazione di Carlo Magno che decise di inviare le sue truppe nella regione, ottenendo la cacciata dell'esercito arabo. Carlo Magno, per ovviare a possibili minacce esterne, progettò un vallo: nacque dunque la cosiddetta “Marca hispanica”, stabilita come confine tra dominazione franca e dominazione araba. Seguendo questo quadro geografico, l'area risulta divisa in due parti: una interna e di dominazione araba, l'altra esterna e di dominazione franca, organizzata in condados, cioè contee. Le contee acquisirono maggiore potere e intesero collegamenti tra loro, al fine di rafforzare le proprie identità e indipendenza politica ed economica.

I presupposti, che ritroviamo alla base delle tesi indipendentiste, si consolidarono nel XII secolo con il matrimonio tra il conte Raimondo Berengario IV e Petronilla di Aragona. Nel

1. Definición extraída del diccionario Treccani.

1137 la contea di Barcellona, tra le più prospere, passò sotto la Corona d'Aragona, divenendo così Principato di Catalogna. L'unione monarchica, da una parte, impattò positivamente sullo sviluppo economico dei territori, dall'altra, continuò a conservare le identità linguistiche e istituzionali delle due terre.

Ben presto il Principato di Catalogna avviò anche un processo di espansione territoriale con l'annessione delle Isole Baleari e di Valencia.

All'interno, invece, si consolidò l'autogestione che trovò piena realizzazione nel 1359 con l'istituzione della *Generalitat de Catalunya*, cioè l'apparato amministrativo-istituzionale della regione della Catalogna. Nel XV secolo la penisola ibérica appare suddivisa in quattro regni: Navarra, Castiglia, Aragona e Granada, ed è ancora un matrimonio a porre due terre sotto lo stesso governo, quello tra Isabella di Castiglia e il Re Ferdinando di Aragona, pur mantenendo invariate le proprie culture e autonomie.

Nel 1618, con l'avvento della Guerra dei trent'anni, si riaccese l'ancestrale aversità tra la monarchia spagnola e i territori del Principato storicamente appartenenti al Regno d'Aragona. Il *casus belli* è riconducibile alla decisione della Spagna di adottare una politica centralista, necessaria a finanziare le spese militari della guerra, costringendo tutti i regni a versare pesanti tributi al governo. Notoria fu la sconfitta nella regione nordest della Penisola, che nel 1640 si trasformò in un teatro di guerra con la meglio conosciuta *Guerra de los Segadores* (guerra dei mietitori). Lo scontro coinvolse i nobili e la classe operaia della regione, ma questa regione fu destinata a uscirne vittoriosa solo in apparenza. Infatti, seguì l'appoggio militare della Francia, allora nemica della Spagna, da cui nacque un'alleanza anti-spagnola che permise al principato della Catalogna di proclamarsi Repubblica indipendente. Quella che sembrava presentarsi come una vittoria, si rivelò un fallimento poiché, appena dopo sette giorni, la Catalogna divenne vassalla della Francia, e fino al 1652.

Un altro rilevante snodo storico, celebrato oggi con la festa della Catalogna, è l'11 settembre 1714, giorno in cui terminò la guerra di Successione spagnola con la conquista di Barcellona da parte delle truppe borboniche dopo un anno di assedio. Durante la guerra, la Catalogna appoggiò il pretendente Carlo d'Austria, al contrario della Castiglia, che sostenne Filippo di Borbone. Filippo V, una volta divenuto re di Spagna, applicò una politica centralista che segnò la fine dell'esperimento independentista.

La conclusione della guerra di successione mutò l'assetto politico, *in primis* con il Trattato di Utrecht (1713), in secondo luogo a livello interno con il Decreto di Nueva Planta che sancì la dissoluzione della Corona di Aragona e avviò una riforma politico-amministrativa di tipo centralista e unitario.

Nel XIX secolo iniziò una fase di prosperità e crescita per la regione della Catalogna, attribuibile anche a uno sviluppo dell'industria tessile. È proprio in questo momento che la sensibilità catalana della borghesia liberal-conservatrice raggiunge l'apice del suo spirito culturale e linguistico, poiché si riprende a parlare catalano e trova terreno fertile un movimento culturale, la "Reinaxença", che si proponeva di restaurare il sentimento di indipendenza. La Reinaxença va letta come una risposta alla rivoluzione industriale e ai processi della società che trasformarono la Catalogna nella cosiddetta "fabbrica spagnola". Il movimento del Rinascimento nasce come corrente letteraria basata su una serie di tematiche come l'idealismo o il predominio dei sentimenti inserendosi all'interno della corrente del

romanticismo europeo. Nello stesso periodo si sviluppano altri movimenti anche in Spagna come la *Renaixensa* in Galizia. Obiettivo della *Renaixença catalana* è quello di esaltare una letteratura di matrice locale rappresentata da autori come Joan Maragall o Jacint Verdaguer o Bonaventura Carles Aribau.

La Catalogna, poco dopo, si riappropriò della sua coscienza nazionale dando vita al “catalanismo politico”, risalente al 1886, quando uscì la pubblicazione de *Lo catalanisme* di Valentí Almirall.

2. LA COSTITUZIONE SPAGNOLA E LE AUTONOMIE

Merita un cenno la questione linguistica della Catalogna, avvertita come un fattore di distinzione dai catalani e utilizzata tutt’oggi come strumento di affermazione rispetto alla Spagna. Il riconoscimento giuridico della lingua catalana arrivò nel 1932 con il primo Statuto di autonomia, chiamato anche Statuto di Nauria, che prevedeva l’ufficialità della lingua catalana, insieme al castigliano, e garantiva la libertà di scelta della lingua ai cittadini in Catalogna. La dittatura franchista e lo scoppio della guerra civile peggiorarono la situazione, poiché Francisco Franco abolì la *Generalitat* e cancellò lo Statuto di Autonomia. *De facto*, la divisione in regioni cessò di esistere a beneficio di un potere unico e con una sola lingua, ossia il castigliano. La proibizione dell’uso della loro lingua infiammò l’animo degli indipendentisti che si sentirono mutilati della propria identità. La Catalogna visse questo passaggio storico, durato fino al 1975, anno di morte del dittatore, come una negazione dei diritti e un’usurpazione della cultura catalana.

Dopo il periodo di dittatura franchista, sarà la Constitución del 1978 a porre le basi del nuovo stato democratico. La nuova Costituzione venne approvata in un referendum costituzionale il 6 dicembre 1978 con il seguente quesito: “approva il progetto di Costituzione?”. Al referendum votò il 67,11% dell’elettorato con l’88,54% di voti a favore. Anche la partecipazione nella comunità catalana fu alta con un’approvazione oltre al 91% della nuova Costituzione e un’affluenza al 67,6% a Barcellona, al 72,3% a Gerona, al 67% a Tarragona e al 66,5% a Lleida 66,5%. Dati che dimostrano come la Catalogna abbia approvato e accettato a larghissima maggioranza la Costituzione. Altresì, nella Costituzione del ‘78 si sancisce che la norma politica di governo è la monarchia parlamentare (articolo 1.3 CE), affermando l’unità indissolubile della Nazione Spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli che riconoscono e garantiscono il diritto all’autonomia della nazionalità e delle regioni che lo compongono, e la solidarietà tra tutte loro (articolo 2 CE).

Con la nuova Costituzione si divide ufficialmente lo stato spagnolo in 17 *Comunidades Autonomas*, alle quali vengono riconosciute la doppia ufficialità linguistica, ove presenti altre lingue, e la pluralità regionale, secondo quanto scritto nell’articolo 3.

È opportuno sottolineare, come si evince sin dall’art.3, che la Spagna riserva molta importanza alle Comunità autonome, tra cui il riconoscimento del plurilinguismo. A confermarlo è la legge di politica linguistica (LPL) del 1998 che disciplina la materia linguistica in 18 articoli di cui riportiamo l’articolo principale (art. 2):

1. Il catalano è la lingua propria della Catalogna e la rende unica come popolo.
2. Il catalano, come lingua propria, è:
 - a. La lingua di tutte le istituzioni della Catalogna, e in particolare dell'Amministrazione della Generalitat, del governo locale, delle corporazioni pubbliche, delle imprese e dei servizi pubblici, dei media istituzionali, dell'istruzione e della toponomastica.
 - b. La lingua utilizzata di preferenza dall'Amministrazione dello Stato in Catalogna nel modo in cui lei stessa stabilisca, da altre istituzioni e, in generale, da aziende ed enti che offrono servizi al pubblico.
 - c. Le disposizioni del paragrafo 2 implicano un impegno speciale da parte delle istituzioni per promuovere la conoscenza della lingua e incoraggiare il suo uso tra i cittadini, indipendentemente dallo status ufficiale del catalano e del castigliano.

Nel titolo VIII della Costituzione, invece, viene disciplinata l'Organizzazione del Territorio, istituendosi come un *Estado de las Autonomias* con un significativo decentramento le cui competenze sono descritte negli *Estatutos de Autonomia* (articoli 146 e 147CE). Tali leggi si approvano sotto forma di legge organica, cioè attraverso un processo di elaborazione molto più stringente delle leggi ordinarie. Inoltre si realizzano solo in determinate materie con un carattere specifico e singolare.

Nell'ambito delle comunità autonome, la Catalogna gode di maggiori autonomie rispetto a molte altre realtà ma ciò non è sufficiente secondo le richieste degli indipendentisti che si spingono sempre oltre. Infatti, la Catalogna, insieme ai Paesi Baschi e la Galizia, si è configurata come una delle note come Comunità storiche, il cui status speciale è stabilito nell'articolo 151 della Costituzione spagnola. Queste Comunità, per aver goduto del proprio statuto di autonomia prima della dittatura franchista, sono diventate Comunità autonome rapidamente e senza le formalità richieste alle altre 14 Comunità, e hanno goduto di poteri pieni di modo prioritario.

Lo Statuto autonomo della Catalogna fornisce le regole istituzionali del territorio catalano regolamentandone l'autonomia, approvato nel referendum del 18 giugno 2006 ed entrato in vigore il 9 agosto, e sostituisce il precedente *Statuto di Sau* del 1979, determinando quali sono i diritti e doveri dei cittadini catalani, quali le istituzioni politiche catalane, le relazioni e competenze con il resto della Spagna e le fonti di finanziamento del governo locale.

Dopo la creazione della Comunità autonome, il rapporto tra Stato e Comunità è stato ampiamente definito come sancito anche all'articolo 138:

1. Lo Stato garantisce la effettiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato dell'articolo 2 della Costituzione, vegliando allo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare delle circostanze connesse alle situazioni delle isole.
2. Le diversità fra gli Statuti delle distinte Comunità autonome in nessun caso potranno comportare privilegi economici o sociali.

Inoltre, la Costituzione spagnola ben disciplina questa convivenza tra Stato e nazionalità attraverso un'apposita sezione di articoli (143-158) dedicata interamente alle Comunità auto-

nome. In tale sezione è l'articolo 148 a consentire il trasferimento dei poteri, mentre il 149 a determinare quali sono i poteri riservati allo stato. La Costituzione perciò regola i poteri che possono essere trasferiti ai territori, già regolati dai rispettivi Statuti di Autonomia e da varie leggi o decreti. Negli anni sono stati realizzati accordi tra i governi nazionali e quelli territoriali con cui si sono stabiliti ulteriori trasferimenti dei poteri.

Ad oggi la Catalogna è la comunità autonoma spagnola con il maggior numero di poteri trasferiti dallo stato centrale, il quale le ha trasferito un totale di 189 competenze. Un numero molto alto se si considera che alla Galicia ne ha trasferiti 154, all'Andalucía 152, alla Comunidad Valenciana 131 e alle Canarias 120.

Le competenze trasferite dallo stato centrale spaziano in vari ambiti a partire dalla sicurezza, con l'istituzione di una polizia regionale chiamata in Catalogna *Cuerpo de los Mossos d'Esquadra*. Una caratteristica anche di altri territori spagnoli, come la *Ertzaintza* nei Paesi Baschi e la *Policia Foral* in Navarra.

Altri settori la cui gestione spetta ai territori autonomi sono la salute, l'istruzione, l'assistenza sociale, l'amministrazione della giustizia, l'ambiente, l'industria, il traffico e la gestione delle prigioni. Questo ambito in particolare, introdotto dal 1983, è stato rivendicato in occasione del processo nei confronti degli indipendentisti per ottenere alcuni privilegi.

Sebbene la Catalogna abbia ricevuto negli anni un pieno riconoscimento identitario – di tipo culturale e linguistico – con concessioni superiori a tutte le altre autonomie, gli indipendentisti continuano a richiedere piena sovranità.

Ma se si paragona il contesto spagnolo con altri stati europei, come l'Italia o la Francia, ci si accorge di come le Comunità autonome spagnole godano di un'autonomia e di poteri impareggiabili con le regioni italiane o francesi.

3. IL REFERENDUM DEL 2017

In Spagna, come accennato in precedenza, lo Stato si riserva di gestire alcuni poteri come la politica estera, le dogane, la difesa della nazione, il sistema monetario, alcuni poteri giuridici –giacché la Catalogna ha il proprio Codice civile e legislazione esclusiva–, la pianificazione dell'attività economica, la tesoreria, le Pubbliche Amministrazioni, la pubblica sicurezza o il potere di autorizzare l'indizione di referendum. Poteri che, secondo la Costituzione, non possono essere trasferiti alle Comunità autonome, eppure il movimento indipendentista catalano li rivendica.

Oggi la Catalogna ha il più alto livello di autogoverno in Spagna e nella storia della democrazia spagnola, con gradi di autonomia in alcuni ambiti addirittura superiori a territori come la Scozia. Inoltre, grazie al modello di finanziamento concordato con lo Stato nel 2009, la Catalogna è la comunità che riceve più risorse.

L'autonomia non sembra però bastare ai catalani, i quali reclamano l'indipendenza perché ritengono che hanno diritti politici, morali, culturali ed economici. Nel 2006 la Catalogna ha stilato un nuovo Statuto di Autonomia approvato dal Parlamento spagnolo ma non accolto *in toto* dalla Corte Costituzionale che nel 2010 espunse 14 articoli. Di conseguenza non tardarono i malcontenti dovuti sia al taglio dello statuto catalano sia alla crisi economica. Occorre

ricordare che il nuovo statuto venne approvato con una partecipazione referendaria inferiore al 50% (49,4%) e con il 73,9% dei sì. Ciò significa che un terzo dei catalani o non ha votato o ha votato no. Basti pensare che la partecipazione al referendum del 1979 era stata quasi del 60% con l'88,1% di sì. Secondo i sostenitori del no, "ogni astensione è un rifiuto".

L'11 settembre 2012 vari catalani, nel giorno della festa regionale, si schierarono a favore dell'indipendenza. Un articolo de "Il Sole 24 ore", *Catalogna indipendente, il grido in piazza di un milione e mezzo di persone a Barcellona*², documenta la manifestazione indipendentista: «Un milione e mezzo di persone per le vie centrali di Barcellona nella più grande marcia indipendentista mai vista finora nella città catalana. [...] Se Barcellona non riuscirà ad accordarsi con il governo di Madrid sulle condizioni del piano di aiuti e sul "patto fiscale" si muoverà verso l'indipendenza nazionale, partendo dall'autonomia fiscale». Rammentiamo, però, che la parziale cancellazione dello Statuto di Autonomia della Catalogna, avvenuta nel 2010, si è verificata a seguito del superamento dei poteri da parte della comunità autonoma che invece spettano allo Stato. Ad ogni modo, oggi la Catalogna gode già di un proprio governo e Parlamento con ampia autonomia che è logicamente legato alle regole sancite dalla Costituzione spagnola ed è perciò subordinato su alcuni temi al governo centrale. Eppure, anche paragonata ad altre comunità spagnole, la Catalogna ha un'autonomia molto ampia.

Nonostante ciò, l'indipendenza e un referendum per ottenerla sono stati richiesti in diverse occasioni – l'ultima con il referendum illegale del 2017 di Carles Puigdemont dichiarato illegale dalla Corte Costituzionale spagnola, che non ha ritenuto che la Magna Carta del 1978 prevedesse il voto per l'autodeterminazione delle Comunità autonome.

La discordanza tra la richiesta di voto per l'autodeterminazione e quanto sancito dalla Costituzione spagnola è siderale se si interpella il diritto internazionale, più volte invocato per fare da paciere. Secondo quanto scritto su "ISPI" (Italian Institute for International Political Studies) dal professore Manlio Frigo, ordinario di diritto internazionale all'Università di Milano, «emerge dunque piuttosto chiaramente che non possono aspirare all'autodeterminazione così intesa tutti i popoli in quanto tali, ma solo quelli che rientrano in una delle tre ipotesi». Le ipotesi a cui si fa riferimento sono le tre situazioni specifiche che ammettono una richiesta di autodeterminazione: «I popoli soggetti a dominio coloniale, i popoli il cui territorio è stato occupato da uno Stato straniero e i gruppi minoritari che all'interno di uno Stato sovrano si vedano rifiutare un accesso effettivo all'esercizio del potere di governo». Nel caso della Catalogna nessuno di questi tre requisiti è rispettato.

Al netto delle controversie sostanzialmente politiche, la Catalogna può indire un referendum sull'indipendenza? 400 dei 550 professori spagnoli di diritto internazionale interpellati sulla *vexata quaestio*, hanno firmato un manifesto in cui smantellano gli "errori" giuridici e si mostrano contrari alla secessione della Catalogna. Quindi, i catalani non possono appellarsi alla giurisprudenza internazionale per uscire dall'impasse. Nonostante ciò, il primo ottobre 2017 la Catalogna ha indetto il referendum illegale, a cui hanno partecipato – secondo dati non ufficiali forniti dalla Generalitat, senza la convalida degli standard democratici europei – 2,26 milioni di persone su oltre 5,3 milioni di elettori –, chiedendo con una concisa domanda "Vuoi che la

2. *Catalogna indipendente, il grido in piazza di un milione e mezzo di persone a Barcellona*, in "Il Sole 24 ore", 11 settembre 2012.

Catalogna sia uno Stato indipendente sotto forma di Repubblica?”. Dopo la votazione — in cui il risultato è stato “sì” con il 90%, contro il 7,87% per il no —, l’ex presidente catalano Puigdemont ha affermato: «In questa giornata di speranza e sofferenza i cittadini della Catalogna hanno vinto il diritto a uno Stato indipendente in forma di repubblica». Il 10 ottobre 2017 è stata perciò proclamata la nascita della Repubblica catalana generando reazioni divergenti: gli indipendentisti festeggiarono mentre la restante parte non comprese l’effetto collaterale della dichiarazione.

Dopo pochi giorni, il 27 ottobre 2017, i parlamentari nazionalisti catalani hanno approvato la Dichiarazione Unilaterale di Indipendenza con 70 voti a favore, 10 contrari e due astenuti. Nella stessa giornata disertarono 53 deputati di tre partiti in segno di protesta.

Ancora oggi si ravvisano le conseguenze di quello che è stato un importante avvenimento storico, soprattutto da un punto di vista giuridico, in quanto lo Stato accusò i membri del *Govern* e del *Parlament* di ribellione e disobbedienza.

La risposta del governo spagnolo provocò la fuga a Bruxelles dell’ex presidente della *Generalitat* Puigdemont per evitare l’arresto da parte della polizia spagnola. Oltre a Puigdemont, sono fuggiti dalla Catalogna anche quattro ex-consiglieri.

È necessario dire che, prima di arrivare a queste misure, il governo spagnolo ha cercato in più occasioni e sotto numerosi punti di vista un dialogo per cercare di evitare una frattura di questo genere ma si è trovato di fronte un interlocutore spesso sordo.

La crisi del 2017 era in realtà già iniziata tra il 6 e il 7 settembre quando il parlamento catalano approvò una legge per celebrare un referendum sull’autodeterminazione e una legge per la gestione di un’assemblea costituente in caso di vittoria.

Il governo spagnolo, dopo la dichiarazione di indipendenza, impose nuove elezioni e nel maggio 2018 venne eletto un nuovo presidente della *Generalitat*, Quim Torra. La nuova presidenza non placò lo spirito di rivalsa degli indipendentisti che continuarono a promuovere campagne a favore dell’indipendenza, trovando l’appoggio dello stesso neopresidente Torra favorevole a una Catalogna indipendente e repubblicana.

4. LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL REFERENDUM

Il referendum sull’indipendenza ha generato pesanti reazioni, soprattutto da parte degli organi che supervisionano l’attività delle Comunità autonome.

A esprimersi, in primo luogo, è stato il Tribunal Constitucional con la sentenza 114/2017 del 17 ottobre in cui ha dichiarato nulla la legge del Parlamento catalano 19/2017 del 6 settembre denominata “del referendum de autodeterminación”. E, ancora, ha annullato, tramite la sentenza 124/2017 dell’8 novembre, la legge del Parlamento di Catalogna 20/2017 dell’8 settembre definita “de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”.

Anche la *Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales* (AEPDIRI) si è espressa in merito dimostrando in sei punti, attraverso la pubblicazione di un documento, l’assenza di un fondamento giuridico del referendum catalano.

Il documento *Declaración sobre la falta de fundamentación en el derecho internacional del referéndum de independencia de Cataluña* è stato firmato da circa 350 membri dell’AEPDIRI.

In sintonia anche le istituzioni europee, essendo la Spagna un membro dell’Unione europea,

che hanno invitato la Comunità autonoma della Catalogna a percorrere la strada del dialogo con il governo spagnolo. È stato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk a intervenire durante un incontro nel 2017 paventando conseguenze «negative per i catalani, per la Spagna e per tutta l'Europa».

A dichiarare il suo dissenso dinanzi alla richiesta di indipendenza anche Antonio Tajani, allora presidente del Parlamento europeo, che rigettò le competenze riguardo la questione catalana alla Spagna – in quanto problema di politica interna – e sottolineò che l'Unione Europea non poteva né agire per sciogliere il contrasto né accettare la formazione di nuove entità:

«Sia chiaro: nessun paese europeo riconoscerà la Catalogna indipendente [...] non si tratta di autonomismo. Ma di una proclamazione d'indipendenza in spregio dello Stato di diritto e contro la Costituzione spagnola, che è frutto di un referendum illegale promosso in violazione delle regole dell'autonomia catalana. Ciò provoca un *vulnus* democratico. Anche perché i rappresentanti del referendum sono stati una minoranza rispetto alla popolazione catalana».

Sebbene ci sia stato un netto intervento di chiusura da parte del presidente del Parlamento europeo, le spaccature sono avvenute anche all'interno dell'Europa.

Immaginare una Catalogna formata solo da realtà favorevoli all'indipendenza sarebbe non solo limitativo ma sbagliato. Esistono infatti numerose entità che si impegnano per un'unità della Spagna come la *Societat Civil Catalana*, un'organizzazione nata nel 2014 a Barcellona con l'obiettivo di promuovere una Spagna unita e una Catalogna spagnola, contrastando perciò il movimento indipendentista catalano. La SCC è una piattaforma trasversale contro il separatismo con lo scopo di organizzare eventi, manifestazioni, iniziative a sostegno dell'unità della Spagna, come la grande manifestazione dell'8 ottobre 2017 a cui hanno partecipato migliaia di persone con l'intervento di alcuni vertici europei. Iniziative parallele, queste, a un'attività di lobbying e di incontri politici affiancati a un appello al Parlamento europeo per sostenere l'esistenza di una discriminazione linguistica in Catalogna e la violazione dei diritti dei bambini a causa dell'utilizzo del catalano come lingua di insegnamento nel sistema educativo catalano. Oltre alla *Societat Civil Catalana*, anche altre realtà come la *Asociación Catalunya por España* o la *Fundacion Denaes*.

5. I RISCHI DELL'INDIPENDENZA

La narrazione della Catalogna indipendentista poggia principalmente su tre pilastri: «uso strategico della storia, denuncia delle vessazioni dello Stato spagnolo e promessa di un futuro radioso, facendo leva sulle emozioni più che sulla ragione»³.

Tra le principali cause storiche, basti ricordare la Guerra di Successione in cui i catalani furono dalla parte dei vinti e la data della sconfitta ancora presente nel calendario catalano come festa regionale. Ciò testimonia come la vittoria dei Borbone non fu mai superata anche se la colpa più grave sarebbe quella «d'aver ricevuto la legittimazione sovrana dalle mani di Francisco Franco, cioè da colui che più di ogni altro ha tentato di sterminarli fisicamente e culturalmente»⁴.

3. *Madrid a Barcellona*, in "Limes", ottobre 2017, p.43.

4. *Madrid a Barcellona*, in "Limes", ottobre 2017, p.35.

Tra gli altri fattori che hanno inciso sulla lievitazione del sentimento indipendentista ci sarebbe la sentenza del Tribunale costituzionale del 2010, che eliminò, come già accennato, alcuni articoli del nuovo Statuto di autonomia del 2006. La sentenza fu preceduta da alcune «manovre propiziate dal Partido Popular, tra le quali il blocco del rinnovamento dei magistrati del Tribunale e la ricusazione di uno dei suoi membri, che inficiarono gravemente l'immagine dell'Alta Corte»⁵.

La Catalogna, *in nuce*, si sente penalizzata dallo Stato, reo di averne discriminato l'economia, la cultura e l'identità nella sua completezza. «Le istanze secessioniste sono state infervorate dalla considerazione che i residenti catalani versano più tasse al governo centrale di quanti trasferimenti ricevano»⁶. Per capire meglio, è interessante segnalare un'analisi di "ISPI" in un articolo *Catalogna, caos referendum*: «Secondo i calcoli più recenti, nel 2013 la regione catalana riceveva circa 2.075 euro pro capite all'anno dal sistema di redistribuzione regionale: sotto la media nazionale, e circa il 10% in meno di quanto spetterebbe loro nel caso tutte le regioni ricevessero lo stesso trattamento. Va tuttavia evidenziato che redistribuzioni di reddito a livello regionale accadono in qualsiasi Stato moderno, e che il prelievo netto effettuato sui residenti catalani (circa 2200 euro pro capite) è nettamente inferiore rispetto, per esempio, a quello esercitato in Italia sui residenti della Lombardia (circa 5.000 euro a testa)».

Inoltre negli ultimi anni sono aumentati gli investimenti pubblici in Catalogna (e sono calati a Madrid) come emerge in un articolo su "El País" intitolato *La inversión pública sube en Cataluña y cae en Madrid*⁷ in cui si riportano le dichiarazioni del governo che afferma come l'importo speso per la catalogna rispetta ciò che "rappresenta il suo Pil rispetto a tutta la Spagna": "L'investimento statale in Catalogna aumenterà dell'11,5% l'anno prossimo e raggiungerà i 2.230 milioni di euro. Tale importo rappresenta il 17,2% dei fondi raccolti nei Bilanci Generali dello Stato attribuibili all'uno o all'altro territorio". Anche secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, l'investimento è vicino al peso economico della comunità nell'insieme dello Stato pari al 19% del Pil

6. PERCHÉ LE TESI DELLA CATALOGNA NON REGGONO?

I progetti degli indipendentisti catalani si basano su dei miti facilmente confutabili, lo spiega bene un articolo pubblicato su "El País", intitolato *Miti e falsità del movimento indipendentista*, in cui viene accuratamente sintetizzata l'inconsistenza delle tesi indipendentiste mosse dai fautori del referendum. Le argomentazioni storiche, politiche ed economiche portate avanti questi anni non trovano delle basi solide sulle quali reggersi, a partire dalle numerose conseguenze rischiose in cui incorrerebbero. Nell'articolo di ISPI sopracitato, a doppia firma di Matteo Villa e Antonio Villafranca, si parla dei pericoli provocati da un'eventuale separazione. Infatti – scrivono – «in caso di effettiva indipendenza la regione andrebbe incontro a molti rischi, primo tra tutti il fatto di ritrovarsi al di fuori dell'Unione europea e senza alcuna

5. *Strategia ed errori dei rivoluzionari catalani*, in "Limes", ottobre 2017, p.42.

6. Matteo Villa, Antonio Villafranca, *Catalogna, caos referendum*, in "ISPI".

7. Lluís Pellicer, *La inversión pública sube en Cataluña y cae en Madrid*, in "El País", 13 ottobre 2021.

speranza di potervi fare nuovo ingresso, almeno sul breve periodo». Se la Catalogna riuscisse a realizzare il sogno indipendentista, dovrebbe affrontare tre grandi problemi, probabilmente sottovalutati dai promotori: «Il primo sarebbe la perdita dell'accesso al Mercato unico, per cui sulle esportazioni catalane verso la Spagna e gli altri paesi Ue si applicherebbero i dazi europei (secondo le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio). Anche negoziare un accordo di libero scambio con l'Ue potrebbe richiedere anni e, comunque, rischierebbe di non essere ratificato da tutti i Parlamenti nazionali. Il secondo problema, il fatto che il debito pubblico catalano resterebbe in euro, e il nuovo governo si troverebbe a dover scegliere tra adottare una nuova moneta e prepararsi a una forte svalutazione (con rischio di forte inflazione interna), o adottare unilateralmente l'euro e perdere indipendenza monetaria. Il terzo problema, collegato al precedente, riguarderebbe il fatto che la Catalogna non potrebbe più accedere alla liquidità fornita dalla Bce e all'assistenza finanziaria agevolata in caso di crisi (fornita dal Meccanismo europeo di stabilità). I mercati finanziari vedrebbero dunque sia la Catalogna sia le sue banche come molto più rischiose, e questo farebbe alzare (probabilmente di molto) il costo dell'indebitamento pubblico e privato». Lo nota anche Eugenio Di Rienzo, docente e storico italiano: «La secessione non è un fenomeno indolore» e si domanda «Con quali mezzi la Catalogna potrebbe sopravvivere con il suo enorme debito pubblico, che fino a questo momento è stato ripianato da Madrid, staccandosi dal mercato unificato spagnolo?».

Mentre, da un punto di vista geopolitico, si rischia di far vacillare gli equilibri interni ed esterni. Di questo parere il prof. Dino Cofrancesco, docente emerito di Storia delle Dottrine Politiche dell'Università di Genova, che in un articolo su "Huffingtonpost" *Siam pronti per secedere* scrive: «Confesso un profondo malessere ogni volta che stati antichi, che, pur con i loro interni cleavages culturali e religiosi, hanno dato un contributo fondamentale alla civiltà occidentale, rischiano di disgregarsi in seguito alle spinte separatiste».

7. L'AUTONOMIA IN ITALIA

Il sistema italiano presenta varie differenze rispetto alla Spagna con una struttura statale più centralizzata. Nonostante l'esistenza di venti regioni, ottantotto province (tra cui le due province autonome del Trentino - Alto Adige) e quattordici città metropolitane, la maggioranza dei poteri rimangono di controllo statale. Questa motivazione è dovuta a ragioni di carattere storico. L'Unità d'Italia è avvenuta solo nel 1861, e fino a quel momento il Belpaese era costituito da una molteplicità di poteri. Proprio per evitare il rischio di pulsioni indipendentiste o difficoltà di controllo del territorio, lo stato italiano nasce con una forte centralizzazione. D'altro canto, già nel periodo medioevale e nell'epoca dei Comuni, in Italia non esisteva una singola identità ma numerose identità locali e territoriali. Dopo l'Unità d'Italia, però, il fenomeno di accentramento è cresciuto progressivamente, accentuandosi prima durante il fascismo e poi con la nascita della Repubblica.

I poteri locali sono così stabiliti dalla nostra Costituzione. Il titolo V regola «le regioni, le province, i comuni» e si apre con l'articolo 114 che recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri

e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». Con l'articolo 116 si determinano le regioni a statuto speciale che godono di particolari autonomie e sono: il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

L'articolo 117 determina la potestà legislativa esercitata da Stato e Regioni sancendo gli ambiti in cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

Come emerge dai poteri di competenza statale, in Italia lo Stato rispetto alla Spagna tiene per sé molte più competenze, come il controllo delle forze di polizia «ad esclusione della polizia amministrativa locale» che ha poteri nemmeno paragonabili alle polizie delle autonomie spagnole.

L'articolo 117 regola poi la cosiddetta “legislazione concorrente”, ovvero la normativa che disciplina una materia di competenza sia statale sia regionale:

“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Nell'articolo 119 si regolamentano invece gli aspetti finanziari «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

L'articolo 120 della Costituzione è particolarmente importante perché determina i limiti del potere della regione e in quali casi il governo centrale può intervenire addirittura sostituendoli a quello regionale o locale:

“La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando

lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.”

Gli organi della regione sono determinati dall'articolo 121 e sono il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente, mentre l'attività regionale è regolamentata da uno Statuto. Anche in questo caso l'ultima parola spetta al Governo della Repubblica che «può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione».

Ma l'intera struttura del titolo V della Costituzione stabilisce limiti al potere regionale nei confronti di quello centrale. Secondo l'articolo 126 infatti:

“Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.”

Ciò vale anche per le leggi regionali che possono essere impugnate dal governo «Quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione». Una possibilità che è riconosciuta anche alla regione «quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

Occorre sottolineare che il titolo V è stato soggetto a una revisione con le leggi costituzionali del 1999 e del 2001 che hanno aggiunto le città metropolitane all'originaria ripartizione tra stato, regioni, province, comuni.

Il tema dell'autonomia finanziaria viene rivisto nel 1996 e mutato con la legge costituzionale numero 3 del 2001 con cui si dà *de facto* vita al cosiddetto federalismo fiscale concedendo agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa e dotandoli di risorse autonome pur rispettando principi fondamentali del patrimonio determinati dalla legge dello Stato.

Il rapporto tra lo Stato e gli enti locali viene modificato con la riforma del titolo V della Costituzione attraverso la legge costituzionale 3/2001 che stabilisce: «I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. L'azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore»⁸.

Le modifiche determinano una maggiore autonomia alle regioni:

8. Dizionario di Economia e Finanza, *Costituzione italiana, riforma del titolo V della*, in “Enciclopedia Treccani”.

“Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).”

Ma l’aspetto probabilmente più importante riguarda l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa concessa alle regioni. Il cosiddetto federalismo fiscale era già attuato in Trentino e in Alto Adige grazie all’autonomia sancita già negli anni Settanta dallo statuto speciale che permette di trattenere i nove decimi di tutte le entrate erariali e concede autonomia su servizi di solito affidati allo stato centrale, un’autonomia fiscale e finanziaria che interessa anche la Regione siciliana.

L’autonomia finanziaria sancita dall’articolo 119 della Costituzione regola la finanza locale basata su tre macrotemi: autonomia impositiva, compartecipazione al gettito di tributi erariali legati al territorio (la cosiddetta territorialità dell’imposta) e un fondo perequativo per colmare squilibri tra regioni determinati da una differente capacità fiscale dei territori.

Con la riforma del titolo V realizzata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 dall’articolo 119 della Costituzione, si accelera il processo di riduzione delle competenze statali detto devoluzione implementando il cosiddetto federalismo fiscale. In ogni caso occorre tenere a mente che il presupposto di ogni autonomia regionale o decentramento si basa sull’articolo 5 della Costituzione e sul carattere unico e indivisibile della Repubblica italiana: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». Ciò significa che ogni autonomia regionale non può dare a intendere una separazione tra Stato e Regioni ma a un decentramento dei poteri che sia in linea con l’articolo 5 della Costituzione.

La richiesta di maggiore autonomia delle regioni è emersa anche con i referendum consultivi sull’autonomia avvenuti in Veneto e Lombardia nel 2017 con l’obiettivo di conoscere il parere degli elettori sull’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alla regione, come sancito dall’articolo 116 della Costituzione: questi referendum hanno portato a una schiacciante vittoria del sì all’autonomia.

8. I PARERI DEGLI ESPERTI

La questione catalana non ha avuto soltanto ricadute giuridiche e politiche ma ha fatto discutere il mondo culturale, giornalistico e accademico facendo scaturire riflessioni filosofiche sul concetto di Nazione, autonomia e indipendenza. Per **Corrado Ocone** — filosofo, liberale e Presidente del Comitato Scientifico di Nazione Futura — «i valori universali che sono nel Dna dell’Occidente (libertà, uguaglianza, giustizia, amore per il prossimo, ecc.) assumono un senso, e si “realizzano”, solo se si “incarnano”, cioè si concretizzano in strutture particolari e specifiche. In una parola, in una comunità. Questo ruolo di mediazione è stato in tutta l’e-

poca moderna magnificamente svolto dalla nazione, intesa come comunità storico-ideale di appartenenza, tanto che sulla nazione si sono generalmente modellati gli Stati, cioè gli artifici tecnici entro cui si è cimentata la politica». In merito al caso catalano, sottolinea la necessità di un maggiore pragmatismo per risolvere la contrapposizione venutasi a creare tra Spagna e Catalogna, poiché «se ne è fatta una battaglia simbolica».

Eugenio Capozzi, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" e autore di vari libri tra cui *L'autodistruzione dell'Occidente*, ha una posizione molto favorevole al concetto di Nazione e sostiene che «le istituzioni liberali e democratiche hanno trovato soltanto negli Stati nazionali l'ambiente adatto per strutturarsi. Come diceva Edmund Burke, la società è un contratto tra i morti, i viventi e i non ancora nati. Sussiste solo nella continuità tra le generazioni. La nazione è il modo più riuscito dell'Occidente moderno per assicurare tale continuità».

A suo giudizio il migliore modello per gli stati nazionali è quello federale e, parlando della Catalogna, afferma:

“Gli Stati nazionali, affinché siano l'ambiente solido e stabile per istituzioni di libertà, non possono essere fondati semplicemente su criteri di uniformità etnica o linguistica. Devono avere dietro una storia istituzionale e costituzionale. Altrimenti il rischio è quello di moltiplicare entità nazionali fondate soltanto su un criterio ipersoggettivo di autodeterminazione, con il rischio concreto di moltiplicare all'infinito i conflitti e di ridurre le libertà, anziché rafforzarle. Nel caso della Catalogna, la Spagna è una nazione consolidata da secoli di storia. Come tutte le nazioni, è composta di molte “nazioni”, che si sono conglomerate in essa, e mantengono senza dubbio una identità culturale, ma non per questo possono considerarsi la sede adeguata di Stati nazionali. Le differenze etniche, culturali, linguistiche, religiose all'interno di uno Stato nazionale storicamente consolidato sono un fondamento favorevole per istituzioni federali e regionalistiche, ma se Spagna, Francia, Regno Unito e altri Stati si scindessero in una miriade di Stati micronazionali indipendenti ciò non aiuterebbe ad ampliare e consolidare le libertà, ma anzi costituirebbe per esse un grande pericolo.”

Capozzi, riferendosi ai fatti del 2017, aggiunge che il modo migliore per far prevalere le ragioni catalane «è lottare per un ordinamento di reale autonomia politica e finanziaria. L'eventuale creazione di un microstato catalano moltiplicherebbe i problemi, e creerebbe le condizioni per il rafforzamento di pulsioni autoritarie e isolazioniste».

Dello stesso parere **Eugenio Di Rienzo**, già professore ordinario di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma, secondo cui «Nazione è sinonimo di confine, militare, etnico, religioso, culturale, sanitario, e quindi di difesa di una comunità come la storia ci ha insegnato e come l'attualità ci mostra ogni giorno. Non so, però, se le Nazioni riusciranno a sopravvivere o se invece si dissolveranno in un indistinto melting pot, soprattutto a causa di un fenomeno migratorio, né controllato né arginato, che colpisce sia l'Europa sia gli Stati Uniti, dove tra breve i Latinos supereranno per numero la popolazione anglosassone in città come Miami e Los Angeles, senza neppure essersi completamente integrati nella loro nuova patria».

In tema di autonomia e indipendenza, è intervenuto anche **Giampiero Cannella**, già parlamentare, esperto di geopolitica ed autore di vari libri, che commenta:

“L'autonomia dei territori è una scelta pattizia che lega politicamente due contraenti, ma autonomia non significa separatismo. La Catalogna è Spagna e la scelta di dichiarare unilateralmente l'indipendenza da Madrid è un errore che delegittima anche le fisiologiche istanze autonomiste. Bene ha fatto il governo centrale spagnolo a reagire duramente dopo la proclamazione di indipendenza della Catalogna. Un conto è l'autonomia politica e amministrativa di un territorio, un altro è la secessione di quel territorio. Una scelta che, al di là dei valori morali e spirituali che possiamo snocciolare, è antistorica perché oggi il mondo globalizzato si basa sul confronto politico ed economico tra giganti, siano essi continenti interi o superpotenze, non c'è più spazio per micro identità.”

Cannella ribadisce l'importanza del concetto di nazione, meglio inteso come “una comunità di popolo che condivide un territorio, una tradizione, una storia, una lingua, una cultura e quindi dei principi di riferimento e dei valori comuni”:

“In questo senso anche la visione e il destino di un popolo si compie all'interno del concetto di nazione. Essa è coscienza della Patria laddove l'identità diventa materia concreta, condivisione sociale e progetto futuro. Oggi, con la globalizzazione, il progresso tecnologico che annulla le distanze, avvicina i continenti e trasferisce dati in tempo reale in ogni parte del mondo, mantenere salde le identità nazionali è fondamentale per non essere travolti da un progresso economico e sociale svincolato dal dato umano che ha la sua massima espressione nelle comunità nazionali. Difendere le singole identità non vuol dire alimentare nazionalismi o particolarismi a detrimento del confronto tra diversi, ma al contrario, significa pensare a nuove forme di dialogo e convivenza civile che partono dal rispetto reciproco delle identità etnico- religiose e delle culture nazionali.”

Un altro pericolo da non sottovalutare, dentro e fuori Europa, è quello che **Alessandro Campi**, politologo e professore all'Università degli Studi di Perugia, definisce “effetto imitativo” e che «si potrebbe determinare con effetti disgregatori che poi sarebbe difficile controllare»:

“I processi di secessione – sostiene – si realizzano facilmente sulla carta, ma nella realtà della storia sono spesso tragicamente conflittuali. Pensiamo la caso della ex- Jugoslavia. Ovviamente possono anche esserci processi pacifici e concordati, come quello che ha portato alla nascita della Slovacchia e della Repubblica Ceca, ma il vero problema - più che le modalità attraverso cui si ottiene l'indipendenza (magari democraticamente, sulla base di un referendum) - riguarda gli effetti di un simile processo. Cosa ce ne facciamo di nuovi Stati sovrani - oggi la Catalogna, poi la Scozia, dopodomani la Vallonia, e poi chissà? Tra l'altro queste nuove entità nazionali - statuali quale peso avrebbero all'interno della comunità internazionale? Aggiungo che discutibile è anche la motivazione (contingente e materialista, anche se rivestita ideologicamente da lotta per la libertà) che spesso muove queste richieste di indipendentismo: godersi in esclusiva la propria ricchezza, magari raggiunta di recente grazie alla scoperta di qualche giacimento petrolifero (è il caso della Scozia). È il secessionismo dei ricchi, come è stato definito, che nulla ha a che fare con la difesa delle proprie particolarità storico-culturali. La frammentazione delle sovranità nazionali, insomma, genera anarchia e debolezza politica. Al tempo stesso l'egoismo economico è una motivazione che, oltre a non aver alcun nobiltà, rischia di essere effimera: si vorrà essere indipendenti anche quando le cose andranno male?”



FONDAZIONE
TATARELLA

Dossier n. 6 / dicembre 2021

nazionefutura.it
fondazionegiuseppetatarella.it